



ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 29 dicembre 2020

Deliberazione n. 4/2020

OGGETTO: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 67, comma 2 - Approvazione di nuove individuazioni e perimetrazioni di aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato nel territorio della Regione Piemonte e dei conseguenti aggiornamenti alle cartografie di cui all'Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*) dell'Elaborato n. 2 del “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (*Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato*).

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTI

- la legge 9 luglio 1908, n. 445 (recante “*Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria*”) e in particolare, il Titolo IV di tale legge (recante “*Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede*”);
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 67, comma 2 e 175;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...);

- al comma 4 prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;
- al comma 10 prevede che “Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;

VISTI

- l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico del fiume Po;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”, adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con propria Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;
- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (Misure di semplificazione in materia di

interventi contro il dissesto idrogeologico), il quale ha modificato l'art. 68 del D.lgs. 152/2006 inserendovi i commi 4^{bis} e 4^{ter};

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA, altresì, la L. R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (recante "Tutela ed uso del suolo") e s.m.i. e, in particolare, l'art. 30 bis (Abitati da trasferire o consolidare) di tale legge regionale (introdotto dall'art. 47 della L. R. Piemonte n. 43 del 25 marzo 2013) che definisce le modalità per eliminare o trasformare i vincoli di cui alla L.R. 9 luglio 1908, n.445;

RICHIAMATI

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui detto Comitato Istituzionale ha approvato il "*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*" (di seguito anche brevemente definito PS267);
- il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*" (di seguito PAI), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- in particolare, l'Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) e l'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 7 Aprile 2014, n. 64-7417, recante "*Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica*" e, in particolare, il punto 4.4 della parte I dell'allegato a tale DGR;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 10 ottobre 2019, n. 10-370, recante "*Eliminazione del vincolo di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445*";

PREMESSO CHE

- l'art. 67, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ha stabilito che l'Autorità di bacino distrettuale è competente all'adozione di *piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico*.
- nella vigenza dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po, ha adottato, con riguardo alla porzione di tale bacino idrografico chiusa all'incile del Po di Goro, il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*" (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- nelle more dell'approvazione del PAI l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po ha inoltre approvato (con Deliberazione C. I. n.14 del 26 ottobre 1999) un *Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato* (di seguito brevemente

definito PS267) finalizzato a rimuovere le situazioni a rischio più alto attraverso l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato mediante una procedura di approvazione semplificata. -in sede di adozione del PAI, le aree a rischio elevato e molto elevato (di seguito brevemente definite "*Aree RME*") a suo tempo individuate dal PS267 sono state recepite nell'ambito dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del PAI stesso (specificamente, nell'Allegato 4.1, recante "*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*"), che ha altresì stabilito specifiche disposizioni (di carattere immediatamente vincolante) per tali aree nell'ambito delle *Norme di Attuazione* di cui all'Elaborato n. 7 (cfr. artt. 48 – 54);

ATTESO CHE

- a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018, questa Autorità di bacino distrettuale è definitivamente subentrata alla soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po nelle competenze relative alla gestione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico
- per le *aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato* (aree RME) di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 67 comma 2 del citato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevedendo una procedura semplificata (rispetto a quella stabilita in via ordinaria dagli artt. 67 e 68 per l'adozione ed approvazione del PAI) *anche per l'integrazione e la modifica degli Elaborati di Piano relativi alle aree RME*;
- in ottemperanza a tale procedura semplificata le proposte di aggiornamento del citato Allegato 4.1 formulate dalle Regioni competenti e dalla Provincia Autonoma di Trento sono acquisite dall'Autorità di bacino distrettuale e sottoposte, previo parere della Conferenza Operativa, all'adozione della Conferenza Istituzionale Permanente;

CONSIDERATO CHE

- con legge 9 luglio 1908, n. 445 sono state stabilite disposizioni relative ad abitati da consolidare o da delocalizzare in quanto minacciati da fenomeni di frana. Tra dette norme figurano anche disposizioni di vincolo relative ad attività antropiche realizzabili nelle aree la cui perimetrazione fosse stata approvata ai sensi della citata legge n. 445/1908;
- l'art. 47 della L.R. Piemonte n. 43 del 25 marzo 2013 ha modificato la precedente L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, introducendovi l'art. 30*bis* a norma del quale "*gli abitati da trasferire o consolidare sono perimetrati dalla Regione, d'intesa con l'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le modalità di cui alla normativa vigente per l'individuazione delle zone a rischio molto elevato e costituiscono integrazione al PAF*". Detto articolo di legge regionale definisce, per l'ambito territoriale di competenza della Regione Piemonte, le modalità per eliminare o trasformare i vincoli di cui alla legge n.445/1908;
- con D.G.R. 7 Aprile 2014, n. 64-7417 la Regione Piemonte ha dato inizio ad un'attività tecnica finalizzata all'eliminazione o trasformazione di tali vincoli attraverso la realizzazione di studi monografici su ciascun centro abitato dichiarato da consolidare nell'ambito del territorio regionale piemontese;
- pertanto, è emersa la necessità di aggiornare le norme urbanistiche proponendo la perimetrazione di nuove aree RME ai fini dell'eliminazione del vincolo di cui alla L.

445/1908, nei Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello, in quanto le norme dello strumento urbanistico sono state valutate come non sufficienti a tutelare il territorio dai rischi insistenti su di esso

- con DGR 10 ottobre 2019 n. 10-370, la Regione ha disposto di proporre a questa Autorità l'individuazione e perimetrazione di nuove aree RME da inserire nell'ambito dell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI con riguardo alle seguenti località, indicate nell'Allegato n. 2 a detta DGR:

- Camino (AL) Fraz. Brusaschetto (Versante interessato da movimenti franosi complessi e da subsidenze riconducibili a miniere sotterranee);
- Coniolo (AL) Loc. Cascina dei Frati (Versante interessato da movimenti franosi complessi e da subsidenze riconducibili a miniere sotterranee);
- Montecastello (AL) – Concentrico (Versante interessato da vasto movimento franoso);
- Rocchetta Belbo (CN) – Capoluogo (Attività torrentizia Rio Annunziata);
- Somano (CN) – Cascina Pedrotti (Movimenti franosi per arretramento del ciglio);
- Borgofranco d'Ivrea (TO) – Fraz. Baio Dora (Attività torrentizia Rio Prietto);
- Front (TO) – Concentrico (Attività dissesti superficiali);

- la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico della Regione Piemonte ha trasmesso a questa Autorità (con nota pervenuta al protocollo dell'Autorità stessa in data 5 marzo 2020: ns. prot. n. 2846/2020) la documentazione relativa alla proposta di perimetrazione di nuove aree RME di cui al punto precedente, al fine di procedere alla loro approvazione ai sensi delle vigenti norme di legge e ad al conseguente aggiornamento cartografico dell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI consistente nell'inserimento in esso delle aree medesime;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 63, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella seduta del 18 dicembre 2020;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 67, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le integrazioni cartografiche all'Allegato 4.1. dell'Elaborato n. 2 del PAI del Po consistenti nell'individuazione e perimetrazione di nuove *Aree a Rischio idrogeologico Molto Elevato* nel territorio della Regione Piemonte, come indicate ai punti precedenti;

VISTO, il verbale della seduta del 29 dicembre 2020 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

P. Q. S.

DELIBERA

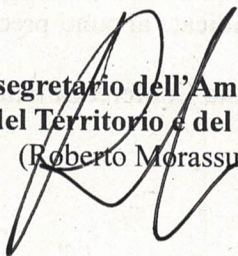
ARTICOLO 1

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le nuove individuazioni e perimetrazioni cartografiche di *aree a rischio idrogeologico molto elevato* ed i conseguenti aggiornamenti all'Allegato 4.1 (*perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – cartografia in scala 1:10.000/1:5.000*) dell'Elaborato n. 2 del PAI del Po (*Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato*) proposte dalla Regione Piemonte nell'allegato n. 2 della DGR 10 ottobre 2019 n. 10-370, come di seguito elencate:
 - Camino (AL) Fraz. Brusaschetto (Versante interessato da movimenti franosi complessi e da subsidenze riconducibili a miniere sotterranee);
 - Coniolo (AL) Loc. Cascina dei Frati (Versante interessato da movimenti franosi complessi e da subsidenze riconducibili a miniere sotterranee);
 - Montecastello (AL) – Concentrico (Versante interessato da vasto movimento franoso);
 - Rocchetta Belbo (CN) – Capoluogo (Attività torrentizia Rio Annunziata);
 - Somano (CN) – Cascina Pedrotti (Movimenti franosi per arretramento del ciglio);
 - Borgofranco d'Ivrea (TO) – Fraz. Baio Dora (Attività torrentizia Rio Prietto);
 - Front (TO) – Concentrico (Attività dissesti superficiali).
2. La rappresentazione cartografica, in scala 1:10.000, delle aree di cui al comma precedente è allegata alla presente Deliberazione (Allegato Unico) come parte integrante e costitutiva della stessa.

ARTICOLO 2

1. La presente Deliberazione è pubblicata sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo <http://www.adbpo.gov.it>. Dell'adozione di essa è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. La presente Deliberazione entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione, a norma del comma precedente, dell'avviso di adozione della stessa sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

**Il Sottosegretario dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
(Roberto Morassut)



Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)

Firmato digitalmente da: MEUCCIO BERSELLI
Data: 08/02/2021 11:07:35



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po

